

FOGLIO INFORMATIVO n. 1

VALIDITÀ DAL 01.02.2019

Redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvate in data 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.

Le informazioni contenute nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

SEZIONE 1—INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Prestito S.r.l.

Sede legale: Via Aldo Barbaro, 15 – 10143 Torino **Telefono:** 011. 7710320 — **Fax :** 011.7710634

P. IVA - C.F. 02267070122 – Iscritta all'Organismo Agenti e Mediatori **OAM** al n.M439

Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v. **PEC:** prestitosrl@legalmail.it **E- mail** info@prestitosrl.it

SEZIONE 1.1—INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE CONSUMATORE

Il Collaboratore

Nome e Cognome: _____

E Mail: _____

Telefono: _____

Svolge per conto del Mediatore Creditizio Prestito S.r.l. attività di contatto con il pubblico con rapporto di Agente /Dipendente (_____) ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa Società di Mediazione Creditizia

SEZIONE 2 — CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

(i) La Mediazione Creditizia è l'esercizio di un'attività professionale avente ad oggetto la messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

(ii) L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento ed iscritti all'Elenco dei Mediatori Creditizi detenuto presso l'Organismo Agenti e Mediatori.

(iii) Il Mediatore può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto (i) nonché le attività connesse e strumentali.

(iv) Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza ed in ogni caso da rapporti che ne possano inficiare o compromettere l'indipendenza.

(v) La Mediazione Creditizia può prevedere sia un'attività di consulenza che un'attività di raccolta delle richieste di finanziamento formulate dai potenziali clienti (previa autorizzazione al trattamento dei dati personali) e di trasmissione di tali richieste agli Istituti Bancari e/o agli Intermediari Finanziari eroganti. L'attività di consulenza integra l'attività di Mediazione Creditizia.

(vi) Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte di Banche e/o Intermediari Finanziari, né è responsabile nei confronti degli stessi.

(vii) Il Mediatore Creditizio non può concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di Banche e/o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e/o dagli Intermediari Finanziari o dal Cliente.

RISCHI

(i) L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, in particolare, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alla modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria previste dalle Banche e/o dagli Intermediari Finanziari. Pertanto, può accadere, che il Mediatore Creditizio non riesca a reperire sul mercato del credito una Banca e/o Intermediario Finanziario disposti a concedere il finanziamento (in tutto o in parte) al Cliente che si rivolge al Mediatore medesimo.

(ii) Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle Banche e/o degli Intermediari Finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è riconducibile al Mediatore Creditizio.

SEZIONE 3 — PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

PROVVIGIONE

L'attività di Mediazione Creditizia è svolta a titolo oneroso e la provvigione spettante a Prestitò a seguito dell'approvazione del finanziamento richiesto da parte della Banca e/o dell'Intermediario Finanziario verrà determinata tra il Mediatore Creditizio e il Cliente, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di Mediazione Creditizia.

Tale provvigione è prevista in un importo massimo del 3% (tre per cento) da calcolarsi sull'importo del finanziamento deliberato dalla Banca e/o dall'Intermediario Finanziario erogante.

La provvigione sarà dovuta dal Cliente a Prestitò S.r.l. al momento dell'intervenuto parere positivo della Banca e/o Intermediario Finanziario alla concessione del finanziamento e sarà dovuta anche nell'ipotesi in cui il Cliente dovesse rifiutare la conclusione del finanziamento a seguito dell'approvazione da parte della Banca e/o dell'Intermediario Finanziario.

Non sono previste provvigioni a carico del Cliente per i prodotti di prestito personale, cessione del quinto e delegazione di pagamento.

Le provvigioni di mediazione creditizia spettanti a Prestitò S.r.l. dovranno rispettare la misura massima indicata nella documentazione redatta ai fini di trasparenza delle singole Banche e/o dei singoli Intermediari Finanziari eroganti il finanziamento richiesto.

L'importo della provvigione sarà comunicato alla Banca e/o Intermediario Finanziario affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG.

COMMISSIONI E ALTRE SOMME A CARICO DELLA BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO

L'importo delle commissioni e delle spese che la Banca e/o l'Intermediario Finanziario è tenuto a versare a Prestitò per l'attività svolta non è al momento noto e sarà in ogni caso comunicato al Cliente entro la data di erogazione del finanziamento e, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, attraverso il modello denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato".

PENALE

Il Cliente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, sarà tenuto al versamento di una penale pari all'importo sostenuto dal Mediatore Creditizio a titolo di spese per documenti, istruttoria, spese postali e bolli, per un importo

massimo pari ad Euro 1.000,00, in caso di (i) revoca dell'incarico al Mediatore Creditizio prima della sua naturale scadenza, fatto salvo il caso di recesso entro il termine previsto nel contratto di Mediazione Creditizia; (ii) rinuncia da parte del Cliente al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte della Banca e /o Intermediario Finanziario; (iii) errate indicazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali o personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente; (iv) falsa dichiarazione del Cliente in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; (v) mancata produzione da parte del Cliente della documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di finanziamento; (vi) produzione e/o consegna da parte del Cliente di documentazione falsa e/o contraffatta e/o diffusione di notizie false al fine dell'ottenimento del finanziamento.

SPESE

Non sono previsti oneri, commissioni o spese aggiuntive a carico del Cliente e spettanti al Mediatore Creditizio. Sono a carico del Cliente le spese di istruttoria e perizia relative al finanziamento richiesto a beneficio della Banca e/o dell'Intermediario Finanziario erogante, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al finanziamento.

SEZIONE 4 — CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CONFERIMENTO DELL'INCARICO — FINALITÀ — DURATA

L'incarico di Mediazione Creditizia va conferito al Mediatore per iscritto.

Il contratto di Mediazione Creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche e/o Intermediari Finanziari.

Il contratto di Mediazione Creditizia è a tempo determinato, ha una durata massima di 180 giorni dalla sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine.

TIPOLOGIA DI OPERATIVITÀ

Prestitò può operare in qualità di Mediatore Creditizio convenzionato o non convenzionato con Banche e/o Intermediari Finanziari.

DIRITTI DEL CLIENTE

1. il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare copia del presente "Foglio Informativo" in vigore, datato e tempestivamente aggiornato, contenente le informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio richiesti, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il Foglio Informativo è disponibile presso ciascun locale del Mediatore Creditizio aperto al pubblico, nonché messo a disposizione della clientela su supporto cartaceo o su supporto durevole e accessibile anche sulla homepage del sito ufficiale di Prestitò www.prestitosulweb.it alla sezione Trasparenza, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura.
2. In caso di offerta fuori sede, il Mediatore deve consegnare al Cliente il presente "Foglio Informativo", contenente le informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio richiesti, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione. Il Mediatore acquisisce dal Cliente una attestazione di avvenuta consegna, che conserva agli atti. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Nel caso di modifica delle condizioni indicate nella copia consegnata al cliente, la Società ne dà comunicazione al Cliente, che ha diritto ad ottenere, sempre su sua richiesta, una nuova copia del documento riepilogativo delle principali condizioni.
3. Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro



supporto durevole copia del presente “Foglio Informativo” nonché della Guida relativa all’operazione o al servizio offerti dal Mediatore Creditizio.

4. Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia del testo Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula, comprensiva di un “Documento di Sintesi” riepilogativo delle principali condizioni, per consentire al Cliente una ponderata valutazione dello stesso. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sottoscrizione dello stesso.
5. Una volta concluso il Contratto, il Cliente ha diritto di ricevere una copia del Contratto di Mediazione Creditizia stipulato in forma scritta, comprensivo del documento di sintesi.
6. Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Il Mediatore indicherà il presumibile importo delle relative spese al momento della richiesta.
7. Il Cliente, qualora rivesta la qualità di Consumatore ed il contratto sia sottoscritto al di fuori dei locali commerciali del Mediatore Creditizio, ha diritto di recedere dal Contratto di Mediazione Creditizia entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso, dandone comunicazione a Prestitò S.r.l. a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la sede di Prestitò S.r.l. in Via Aldo Barbaro n. 15 – 10143 Torino.
8. Il Cliente ha diritto di rivolgersi al Foro competente. Sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, fatta salva l’applicazione del Foro Generale del consumatore qualora diverso e applicabile.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il Cliente ha l’obbligo di fornire al Mediatore Creditizio tempestivamente e comunque entro e non oltre i termini negozialmente concordati tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria del Contratto di Mediazione Creditizia, nonché eventuali integrazioni e aggiornamenti documentali richiesti dal Mediatore Creditizio.
2. Il Cliente ha l’obbligo di garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti siano autentici, veritieri, completi e aggiornati.
3. Il Cliente ha l’obbligo di manlevare e tiene indenne il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata e nel caso di dichiarazioni non conformi al vero.
4. Il Cliente ha l’obbligo di dichiarare espressamente al Mediatore Creditizio l’esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; il Cliente è obbligato a darne immediata dichiarazione scritta al Mediatore Creditizio anche nel caso in cui tali eventi dovessero insorgere durante la fase di istruttoria.
5. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio eventuali variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che possa incidere sulla propria capacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

1. Il Mediatore Creditizio si impegna a mettere in contatto il Cliente con Banche e/o Intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento;
2. Il Mediatore Creditizio, nello svolgimento della sua attività, ha altresì l’obbligo di:



- conformarsi a principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- Rispettare il segreto professionale;
- Compiere l'attività di istruttoria adeguata alla natura del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- Procedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007);
- Su richiesta del Cliente, mettere a disposizione dello stesso copia del prospetto delle commissioni percepite e copia del medesimo prospetto per le proposte concorrenti.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto di Mediazione Creditizia, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da trasmettersi al Cliente a mezzo raccomandata A/R al verificarsi delle seguenti circostanze: (i) inadempimento del Cliente degli obblighi previsti nel Contratto di Mediazione Creditizia, (ii) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura giudiziale equipollente; (iii) documentazione fornita dal Cliente in tutto o in parte contraffatta o alterata.

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto di Mediazione Creditizia è esclusivamente competente il Foro di Torino, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

SEZIONE 5 – RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la sede di Prestitò in Via Aldo Barbaro n. 15 – 10143 Torino o tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo reclami@prestitosrl.it. Il reclamo dovrà contenere almeno i seguenti elementi: nominativo/denominazione del Cliente – recapiti – data di sottoscrizione del presente contratto – dipendente e/o collaboratore con il quale il Cliente è entrato in relazione – motivazione del reclamo – richiesta nei confronti di Prestitò.

LEGENDA

CLIENTE: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari Finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

FINANZIAMENTO: finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

INTERMEDIARI FINANZIARI: società che svolgono attività finanziaria, iscritte all'elenco ex art. 106 del Testo Unico Bancario.

LOCALE APERTO AL PUBBLICO: il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di Mediazione Creditizia.

MEDIATORE CREDITIZIO: soggetto che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

OAM: Organismo degli Agenti in attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatore Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del Testo Unico Bancario e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

OFFERTA FUORI SEDE: l'attività di Mediazione Creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

PROVVIGIONE: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'imprò del finanziamento accordato dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario.

SUPPORTO DUREVOLE: qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.

TAEG – TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE: indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del Mediatore Creditizio.

